Firmato digitalmente da
ROBERTO PACCHER
CN = PACCHER ROBERTO
C = IT
9/01/2020-0000370-P

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Trento, 28 gennaio 2020
class. 2.9.1-2020-2

Al Consigliere regionale
Filippo DEGASPERI

SEDE

**Oggetto: risposta all'interrogazione n. 44/XVI.**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto trasmetto copia delle seguenti note dello studio tributario Massimo A Procopio pervenute presso il Consiglio regionale:

1) protocollo di entrata n. 2146 del 16.11.2012;
2) protocollo di entrata n. 214 del 25.01.2013;
3) protocollo di entrata n. 1601 del 23.07.2013.

IL PRESIDENTE
- Roberto Paccher -
(firmato digitalmente)

Allegati

**Ufficio Affari Generali, Legislativi e Resoconti**
Piazza Dante/Danteplatz 16 – 38122 **Trento/Trient**
☎ +39 0461 201 234/245
✉ consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

**Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sitzungsberichte**
Domplatz/Piazza Duomo 3 – 39100 **Bozen/Bolzano**
☎ +39 0471 990 111
✉ consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Trient, 28. Jänner 2020
class. 2.9.1-2020-2

An den
Regionalratsabgeordneten
Filippo DEGASPERI

IM HAUSE

**Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 44/XVI.**

Bezug nehmend auf die randvermerkte Anfrage übermittle ich Ihnen beiliegend eine Ablichtung der Schreiben der Kanzlei für Steuerberatung Massimo A Procopio, die beim Regionalrat wie nachstehend angeführt eingegangen sind:

1. Eingangsprotokoll Nr. 2146 vom 16.11.2012;
2. Eingangsprotokoll Nr. 214 vom 25.01.2013;
3. Eingangsprotokoll Nr. 1601 vom 23.07.2013.

DER PRÄSIDENT
- Roberto Paccher -
(digital signiert)

Anlagen

**Ufficio Affari Generali, Legislativi e Resoconti**
Piazza Dante/Danteplatz 16 – 38122 **Trento/Trient**
☎ +39 0461 201 234/245
✉ consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

**Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sitzungsberichte**
Domplatz/Piazza Duomo 3 – 39100 **Bozen/Bolzano**
☎ +39 0471 990 111
✉ consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

16/11/2012-C.R.Trento-00002146-Uff. protocollo-PROTUFF

STUDIO TRIBUTARIO
MASSIMO A. PROCOPIO

00193 ROMA
VIA VIRGILIO, 18
TEL. 06 68 65 009 (R.A.)
FAX 06 68 80 12 34

segreteria@studio-procopio.it
m.procopio@studio-procopio.it
pec: m.procopio@legalmail.it
PARTITA IVA 01798740583

Roma, 13 novembre 2012

Spett.le
CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Dante, 16
38122 Trento

Prot. 24/2012 nc

*Oggetto*: invio parere

Trasmettiamo, in allegato alla presente, n. 4 originali del parere concernente "*Irpef - contributi versati per fini previdenziali - capitalizzazione degli assegni vitalizi - trattamento tributario*" dell'12 novembre 2012.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Studio tributario Massimo A. Procopio

All.: c.s.

STUDIO TRIBUTARIO

MASSIMO A. PROCOPIO

PARERE

# IRPEF
# CONTRIBUTI VERSATI PER FINI PREVIDENZIALI
# CAPITALIZZAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI
# TRATTAMENTO TRIBUTARIO

*Sommario*: 1. - I quesiti. 2. - La natura giuridica degli assegni vitalizi dovuti a favore dei consiglieri regionali e il trattamento tributario dei contributi. 3. - Il regime degli assegni vitalizi riconosciuti ai consiglieri. 4. - Il trattamento tributario delle somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi. 4.1 - La risoluzione n. 262 del 2009 dell'Agenzia delle entrate. 4.2 - La determinazione della base imponibile. 5. - Conferimento a favore di un *trust*. 6. - Conclusioni sistematiche.

## 1. - *I quesiti*

Il Vostro Consiglio regionale mi ha posto alcuni delicati quesiti di natura tributaria connessi alle modifiche legislative appena approvate dal Consiglio medesimo che prevedono, tra le altre, l'erogazione, in una unica soluzione, di una quota parte degli assegni vitalizi a favore di quei consiglieri regionali che abbiano maturato il diritto al particolare trattamento pensionistico.

Mi viene precisato, in via preliminare, che gli assegni predetti traggono origine da contributi posti a carico sia del Consiglio regionale che degli aventi diritto. Questi ultimi contributi non sono mai stati dedotti dalla base imponibile di ciascun consigliere regionale così come precisato dalla Corte di cassazione con sentenza 27 ottobre-24 novembre 2010, n. 23793.

All'atto dell'erogazione dell'assegno vitalizio la relativa base imponibile viene «depurata» di un importo corrispondente ai contributi non detassati; ciò all'evidente fine di evitare il fenomeno della doppia tassazione. La percentuale di detassazione da applicare agli assegni vitalizi viene determinata in base delle indicazione dell'Agenzia delle entrate e viene applicata a tutti i beneficiari indipendentemente dalla contribuzione che hanno versato negli anni in cui risultavano in carica in qualità di consiglieri regionali; ne deriva che ne

00193 Roma – Via Virgilio, 18 – Tel. 06 68 65 009 (R.A.) – Fax 06 68 80 12 34
segreteria@studio-procopio.it m.procopio@studio-procopio.it - Partita Iva 01798740583

traggono vantaggio coloro che hanno versato una minore contribuzione realizzandosi, in tal modo, una evidente discrasia sul piano dell'uguaglianza.

La legge regionale prevede, inoltre, che le somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi devono essere investite in «strumenti» finanziari aventi finalità previdenziali[1].

Con riferimento alla fattispecie che precede, mi viene chiesto di conoscere: *a.* il regime fiscale da riservare alle somme risultanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi e, più in particolare, se le somme medesime siano o meno soggette ad i.r.p.e.f. con aliquota progressiva, ovvero con quella determinata con le modalità previste per la tassazione separata, nonchè i criteri per la determinazione della base imponibile; *b.* l'opportunità o meno di conferire le somme di cui trattasi in un *trust* o in altro «strumento» finanziario. Tale ultimo quesito trae origine dal fatto che il provvedimento, come si è precisato, prevede l'obbligo di investire le somme derivanti dalla capitalizzazione predetta in uno «strumento» di natura previdenziale.

Rispondo, di seguito, ai quesiti postimi.

2. - *La natura giuridica degli assegni vitalizi dovuti a favore dei consiglieri regionali e il trattamento tributario dei contributi*

2.1 Propedeutico alla risposta ai quesiti postimi è l'esame, seppur sintetico, della natura giuridica degli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri regionali. Si tratta, in definitiva, di accertare se gli assegni in parola abbiano o meno natura previdenziale.

2.2 Sul particolare tema è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 4 luglio 1994, n. 289 espressamente richiamata dalla Suprema Corte con la citata pronuncia n. 23793 del 2010. Il *thema decidendum* sul quale essa si è pronunciata era quello di accertare la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154 promosso dalla stessa Corte con ordinanza del 23 giugno 1993 in relazione ai giudizi di costituzionalità proposti dalle Commissioni tributarie di primo grado di Biella e di Torino con ordinanze, rispettivamente, del 19 novembre 1990 e 4 ottobre 1991. Più in particolare, il richiamato art. 2 della citata legge n. 154 del 1989 disponeva un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante

[1] La «nuova» legge prevede per la prossima legislatura il sistema di tipo *contributivo* per la previdenza dei consiglieri e prevede una contribuzione pari all'8,80 per cento a carico dei consiglieri e del 24,20 per cento a carico del Consiglio regionale; quest'ultima contribuzione verrà gestita in modo figurativo.

l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari (e dai soggetti inclusi nelle categorie equiparate), con possibile violazione degli articoli 3 e 53, comma 1, della Costituzione. I Giudici rimettenti avevano osservato che la norma impugnata, equiparando gli assegni vitalizi dei parlamentari alle rendite vitalizie, limitava ingiustificatamente l'assoggettamento all'i.r.p.e.f. di questi ultimi soggetti cessati dalla carica al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni.

La Corte ha precisato, in via preliminare, che tra i predetti trattamenti, nonostante la presenza di alcuni profili di affinità, non sussiste un'identità né di natura, né di regime giuridico atteso che l'assegno vitalizio, diversamente dalla pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico assumendo quindi connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connesse al rapporto di pubblico impiego. Per tale ragione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-*bis*, della citata legge n. 154/1989 nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lettera h). dell'art. 47 (ora art. 50) del t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosceva a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'i.r.p.e.f., un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito; abbattimento che risultava del tutto ingiustificato ed irragionevole.

2.3 Il Giudice delle leggi ha inoltre posto in evidenza che la particolare connotazione degli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è *gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria* di carattere pubblicistico conservando, tuttavia, un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere[2]. La Corte ha precisato, altresì, che l'evoluzione che nel corso del tempo ha caratterizzato la particolare forma di previdenza degli assegni, ha condotto a configurare questi ultimi come *istituti* e, nella sua disciplina positiva, ha recepito aspetti riconducibili sia al modello *pensionistico* che a profili tipici del regime delle assicurazioni private con una tendenza che ha accentuato l'assimilazione del regime dei contributi a carico degli aventi diritto a quello proprio dei premi assicurativi.[3]

---

[2] Vedi il Regolamento della previdenza per i deputati approvato il 30 ottobre 1968, con successive modificazioni ed il Regolamento perla previdenza ed assistenza ai senatori e loro famigliari approvato il 23 ottobre 1968, con successive modificazioni.

[3] Vedi in particolare la delibera dell'Ufficio della presidenza della Camera dei Deputati n. 61/93 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, nelle quali viene stabilito, ai fini fiscali di

2.4 Una utile precisazione fornita dalla Corte è quella secondo cui il trattamento fiscale disposto a favore delle *rendite vitalizie* costituite a titolo *oneroso* trova la sua «giustificazione» nel fatto che dette rendite vengono costituite mediante provvista di un *capitale* a totale carico del beneficiario della rendita; ne consegue che lo stesso beneficiario, nel momento in cui viene a godere della rendita, ha già provveduto a versare le imposte sulle quote di capitale destinate al risparmio, in quanto i relativi premi non sono stati dedotti dalla base imponibile dell'imposta personale. L'affermazione, seppur superflua, assume una certa rilevanza di ordine «pratico» in quanto evita un possibile contenzioso con l'Amministrazione finanziaria in ordine alla imponibilità degli assegni limitatamente alla parte di essi già assoggettata ad imposta; trattamento che, peraltro, appare in perfetta «sintonia» con il presupposto di imposta di cui all'art. 1 del t.u.i.r., n. 917/1986 il quale notoriamente limita il «perimetro» di imponibilità ai fini del tributo personale al possesso redditi escludendo, conseguentemente, dalla base imponibile le somme ed in genere i valori, che costituiscono mera restituzione di somme già assoggetta ad imposta.

2.5 Come ho già sottolineato, l'indeducibilità dei contributi versati dai consiglieri è stata confermata dalla sentenza n. 23793/2010 emanata dalla Cassazione. Con detta sentenza la Corte si è proprio pronunciata su una fattispecie simile a quella sottoposta al mio esame. In particolare, un consigliere della regione Marche aveva presentato una istanza diretta all'Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere il rimborso delle somme versate dalla regione a titolo di i.r.p.e.f. in relazione al computo nel reddito imponibile delle trattenute (20 per cento), a titolo di contributo, per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Giudice di legittimità non ha riconosciuto l'indeducibilità dei contributi di cui trattasi basati sulla citata pronuncia della Corte costituzionale; essa ha infatti affermato che «... appare sufficiente il convincimento espresso dalla Corte Costituzionale, che pienamente questa Corte condivide (in forza della quale questa Corte si è già espressa in punto ad imponibilità delle trattenute in questione: v. Cass. n. 20538-42 del 2010) della diversità sostanziale e giuridica dell'istituto del vitalizio in esame rispetto ad un trattamento previdenziale o pensionistico conseguente ad un rapporto di lavoro, pubblico o privato che sia».

Dalla lettura del «passo» appena riprodotto, e dalle altre argomentazioni addotte con tale sentenza, si evince come la Suprema Corte abbia accentrato la sua attenzione sulla natura giuridica del rapporto di lavoro dei consiglieri regionali; rapporto che certamente (e condivisibilmente) non si inquadra in

---

includere i contributi nella base imponibile dell'indennità parlamentare in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie.

quello di lavoro dipendente; di qui l'indeducibilità dei contributi dalla base imponibile atteso che essi sono deducibili, ai fini dell'art. 48 vigente *ratione temporis* (ora art. 51 del t.u.i.r.) solo se versati *in base a legge.*

2.6 L'indeducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dai consiglieri di deduce inoltre dalle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 1, lettera b), del t.u.i.r. 917/86 il quale dispone, con «formula» inequivoca, che «gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47 (ex art. 50), sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva dai fondi riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali e le spese complessive per assegni vitalizi».

3. - *Il regime degli assegni vitalizi riconosciuti ai consiglieri*

Com'è noto, le indennità percepite per cariche elettive ricoperte nei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, ivi inclusi i conseguenti assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione di dette cariche costituiscono, sul piano tributario, redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (vedi art. 50, comma 1, lettera g), del più volte citato t.u.i.r. 917/86). Per tali redditi, il successivo art. 52, lettera b) – che ne disciplina la relativa determinazione del reddito – esclude dal concorso alla base imponibile, le somme erogate a titolo di rimborso spese a condizione che l'erogazione delle somme medesime ed i relativi criteri siano disposti dai competenti organi a determinare i trattamenti dei soggetti percettori. La stessa norma dispone, come si è appena precisato, che gli assegni vitalizi sono assoggettati ad imposta limitatamente alla quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al soggetto percettore già assoggettate ad imposta; quota che è determinata in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi.

La *ratio* della disposizione è chiaramente finalizzata ad evitare una doppia imposizione evitando, dunque, che i redditi già assoggettati a prelievo fiscale al momento della loro erogazione siano nuovamente tassati. Non si tratta, dunque, di una agevolazione, ma di una vera e propria *esclusione* dalla base imponibile per mancanza del presupposto (oggettivo) impositivo, ex art.1 del t.u.i.r. 917/86 il quale, come si è già ricordato, dispone che presupposto d'imposta è il *reddito*; nel caso di contributi non detassati il conseguente assegno costituirebbe la ripetizione di un *capitale*, vale a dire, l'equivalente di una somma già assoggettata ad imposta alla fonte. Tale modalità di tassazione

risponde al c.d. criterio di *simmetricità* secondo cui i redditi già tassati sono esclusi dalla base imponibile e, viceversa, quelli non assoggettati ad imposta sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi.

Nel caso di specie l'imponibilità degli assegni vitalizi è riferita ai contributi (figurativi) posti a carico del Consiglio regionale, mentre quelli a carico dei singoli consiglieri medesimi risultano *esclusi* dalla base imponibile per mancanza del presupposto oggettivo avendo concorso, negli anni precedenti, a formare la base imponibile dei consiglieri medesimi al momento della trattenuta operata dal Consiglio regionale le cui somme sono state versate a favore della forma previdenziale.

4. - *Il regime tributario delle somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi*

4.1 Si tratta ora di stabilire se gli importi derivanti dalla capitalizzazione degli assegni debbano essere assoggettati ad i.r.p.e.f. con applicazione delle aliquote progressive, di cui all'art. 11 del t.u.i.r. 917/86, ovvero siano soggetti a tale imposta mediante il particolare meccanismo della tassazione separata di all'art. 17 del medesimo t.u.i.r.. Tale ultima disposizione prevede al suo comma 1, lett. a), che l'imposta si applica separatamente sulle «... *somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni* ...».

I dubbi che, dalla riprodotta formula legislativa possono derivare, riguardano il suo ambito oggettivo; occorre dunque accertare se il legislatore tributario abbia inteso riconoscere il beneficio della tassazione separata ai soli trattamenti spettanti ai lavoratori dipendenti e, in genere a quei soggetti obbligati per legge all'iscrizione di enti previdenziali o, invece, includere tra i soggetti destinatari del beneficio medesimo anche i soggetti che percepiscono, in via anticipata, un trattamento economico avente le medesime «caratteristiche» in quanto derivante da pregresse contribuzioni.

4.2 In via di principio l'applicazione della separata tassazione non può che riguardare tutti quei trattamenti ricevuti dalla generalità di soggetti che durante l'attività lavorativa abbiano destinato risorse finanziarie (*rectius*, contributi) al fine di precostituirsi, al termine dell'attività lavorativa, un trattamento avente finalità sicuramente previdenziale. Ebbene, gli assegni vitalizi - che vengono percepiti dopo la cessazione del pubblico incarico - traggono la loro specifica ed esclusiva origine dai (notevoli) contributi posti a carico anche dei Parlamentari e, nel caso di specie, dai Consiglieri regionali al solo fine di garantirsi, una volta cessata la carica, un trattamento pensionistico. E' quindi evidente che al termine «pensione» non può che attribuirsi una nozione in senso

lato dovendosi ricomprendersi, in tale nozione, tutto ciò che un soggetto percepisce, una volta cessata l'attività lavorativa (di qualsiasi attività), grazie ai propri contributi, ivi inclusi, quelli versati, nel suo interesse, da soggetti terzi (datore di lavoro, committente, Parlamento ecc.).

4.3 Indipendentemente dalle osservazioni appena svolte, tale mio convincimento trova conferma nel fatto che l'art. 17 del t.u.i.r. 917/86 prende in considerazione, ai fini della tassazione separata, numerosissime fattispecie di redditi che vengono erogati al termine di un'attività lavorativa, *non solo di lavoro dipendente*. E' sufficiente constatare che lo speciale regime della tassazione separata è riservato, oltrechè al TFR ed alle indennità equipollenti, nonché agli arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, anche alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, alle somme percepite per la cessazione delle indennità notarili, alle plusvalenze, compreso il valore dell'avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende ecc.. Trattasi, in alcuni casi, di indennità che nulla hanno a che vedere con i fini di carattere previdenziale. Non si comprende, dunque, come potrebbe «giustificarsi», sul piano logico-sistematico, l'esclusione delle somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi che, oltre ad avere natura previdenziale come ha precisato il Giudice delle leggi con la più volte citata sentenza n. 289 del 1994, traggono la loro origine da contributi *obbligatori*. Non può peraltro non osservarsi che se a tali indennità dovesse disconoscersi l'applicabilità dello speciale trattamento della tassazione separata si realizzerebbe la paradossale situazione che il trattamento sarebbe riconosciuto ad alcune fattispecie che hanno innegabilmente natura *speculativa* (ad esempio le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende ancorchè possedute da oltre 5 anni) e non invece a quelle derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi di sicuro fine previdenziale!

4.4 A conferma delle considerazione da me svolte, vi è la constatazione che l'art. 17, comma 1, lettera a), del t.u.i.r. considera *espressamente* indennità equipollenti al TFR gli assegni vitalizi in parola. Detta norma dispone infatti che l'imposta si applica separatamente sul TFR e sulle «... *indennità equipollenti*, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma primo dell'art. 47 (ora art. 50) ...»; e come si è già accertato tra queste ultime indennità sono comprese le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità comunque denominate percepite per le cariche elettive e *per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza*

*della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni*. È quindi dimostrato che il legislatore ha inteso ricondurre nell'alveo dell'art. 17 del t.u.i.r. tutti quei trattamenti dovuti *una tantum* per effetto della cessazione di un'attività lavorativa, e tra queste non possono certamente escludersi quelle derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi.

4.5 Alle medesime conclusioni è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria la quale, con circolare 5 febbraio 1986, n. 2, ha fornito numerosi chiarimenti in merito alle indennità di fine rapporto e a quelle equipollenti al TFR, nonché alla individuazione delle varie categorie. Essa, con riferimento alla capitalizzazione delle pensioni, ha fornito una interpretazione estensiva delle categorie reddituali oggetto dell'operazione di capitalizzazione precisando, in via preliminare, che «... rientrano in tale categoria tutte quelle ipotesi per le quali, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro indipendente, la pensione erogabile in conseguenza dell'assumenda posizione di quiescenza viene trasformata, totalmente o parzialmente, in capitale». Lo stesso Ministero proseguiva osservando che «in posizione *correlativa* alla descritta fattispecie si pone l'analoga ipotesi che riguardano le capitalizzazioni di pensioni *non derivanti dalla cessazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero che derivano da posizioni promiscue...*». Particolare importanza ha assunto l'affermazione relativa al «perimetro» del termine «pensione» con riferimento al quale il Ministero ha espressamente riconosciuto che il particolare meccanismo di tassazione si rende applicabile «alla capitalizzazione di pensione di *qualsiasi natura*».

4.6 Per completezza di indagine ritengo opportuno osservare che ai fini dell'applicazione del citato regime tributario a nulla rileva la natura delle somme da cui consegue la capitalizzazione; intendo dire che appare ininfluente la circostanza che le somme di cui trattasi *abbiano o meno natura previdenziale*. Tale mia tesi è confermata dalla circostanza che lo stesso TFR è stata ricondotto, talvolta all'art. 36 Cost., in quanto avente *natura retributiva*, talvolta all'art. 38 Cost., considerando preminente la finalità e struttura *previdenziale*. Il primo dei richiamati precetti stabilisce, in particolare, che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare, a sé e alla famiglia, una esistenza libera e dignitosa. La seconda disposizione precisa, invece, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

La Corte costituzionale con sentenze n. 82 e n. 46, rispettivamente del 1973 e 1983, ha precisato che l'art. 36 non comprende ogni e qualsiasi prestazione connessa al rapporto di lavoro, ma solo quelle controprestazioni che siano sinallagmaticamente collegate alla prestazione d'opera e siano proporzionali alla quantità e qualità di essa. La Corte ha riconosciuto un elemento comune ai trattamenti di fine rapporto: essi sono attribuiti alla cessazione del rapporto di lavoro ed hanno finalità assistenziale-previdenziale qual è quella di costituire, a favore del beneficiario (*rectius*, lavoratore dipendente), un mezzo di sostentamento nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e l'attribuzione della pensione.

4.7 Può conclusivamente affermarsi che il trattamento di fine rapporto costituisce una *retribuzione differita* in quanto dovuto per effetto della cessazione dell'attività lavorativa prestata dal lavoratore dipendente; allo stesso tempo riveste funzione previdenziale in quanto consente di compensare il lavoratore stesso degli inconvenienti derivanti dalla ritardata percezione della pensione ovvero dalla minore prestazione della pensione medesima rispetto alla retribuzione spettantegli durante l'attività lavorativa.

Nel caso di specie di cui al presente parere ricorrono le due condizioni appena esposte; come si è infatti più volte osservato, la Corte costituzionale, con la citata sentenza 289/94 ha precisato, con riferimento agli assegni vitalizi, che «questo particolare tipo di *previdenza* ha trovato la sua origine in una forma di mutualità ... *che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico*». Di qui, la natura sia previdenziale che di retribuzione differita degli assegni in parola.

4.1 - *La risoluzione n. 262 del 2009 dell'Agenzia delle entrate*

4.1.1 Mi viene precisato che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 26 ottobre 2009, n. 262/E, è pervenuta, con riferimento alla *natura giuridica* degli assegni vitalizi, alla conclusione che essi non hanno natura previdenziale, e ciò sulla base di quanto precisato dalla più volte citata sentenza n. 289 del 1994 della Corte costituzionale.

Va preliminarmente precisato che l'Agenzia si è espressa su una tematica diversa da quella oggetto del presente parere; il quesito posto all'Agenzia delle entrate era infatti diretto a conoscere se gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione dalla funzione dei Parlamentari e dagli altri titolari di cariche elettive potessero o meno godere dei benefici fiscali ai

sensi della legge 3 agosto 2004, n. 206, la quale aveva previsto, per mezzo del suo art. 3, comma 2, l'*esenzione* dall'imposta personale della pensione maturata conseguente ai soggetti che hanno subito un'*invalidità permanente* di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti.

4.1.2 Le considerazioni svolte dall'Agenzia delle entrate appaiono, *in primis*, del tutto pretestuose ed arbitrarie dal momento che, come più volte sottolineato, il Giudice delle leggi *ha affermato l'esatto opposto* riconoscendo, agli assegni medesimi, anche *natura di previdenza, peraltro obbligatoria!* Le conclusioni dell'Amministrazione finanziaria non derivano, a mio avviso, da una errata interpretazione della citata sentenza - il cui «tenore» appare in verità inequivocabile - ma da mere «esigenze» erariali dirette ad elevare il gettito tributario. L'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione ha in particolare affermato che «*gli assegni vitalizi in questione non sembrano assumere natura previdenziale*». Indipendentemente dall'errore commesso in ordine alla interpretazione della sentenza della Consulta, la risoluzione appare illogica ed irrazionale in quanto ha escluso dal novero dei beneficiari della disposizione contenuta nella citata legge n. 206 del 2004 proprio quei soggetti *maggiormente a rischio da atti di terrorismo*, in quanto titolari di cariche pubbliche!

4.1.3 Come precisato, la risoluzione n. 262 del 2009 è riferita ad un caso di specie diverso da quello in esame avente per oggetto l'applicabilità del regime esonerativo delle indennità previste dalla citata legge 206/2004 e non invece all'applicabilità dello speciale regime di tassazione separata alle indennità previste dall'art. 17 del t.u.i.r.; regime che, come si è dimostrato (vedi *infra § 4*) si applica anche alle indennità equipollenti a TFR e tra queste sono certamente ricomprese quelle percepite per le cariche elettive per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni.

Dalle argomentazioni che precedono deriva che le affermazioni ministeriali, contenute nella risoluzione n. 262/2009, appaiono, ai fini di cui trattasi, del tutto ininfluenti.

4.2 - *La determinazione della base imponibile*

4.2.1 Si è già accertato (vedi *§ 4.*) che il legislatore tributario ha previsto l'applicabilità dello speciale regime della tassazione separata alle indennità equipollenti al TFR, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro (dipendente e assimilati) contemplati alla lettera g) dell'art. 50 del t.u.i.r.. È quindi indubbio

- vale la pena di ribadirlo - che le somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi non possono che godere del particolare regime conseguente alla tassazione separata.

Trattandosi di indennità *equipollenti* (al TFR) la determinazione dell'imposta è quella prevista dall'art. 19, comma 2-*bis*, del t.u.i.r. 917/86, il quale dispone che le indennità medesime sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione (per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata al mese). L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è *maturato* il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12, vale a dire, utilizzando i medesimi *criteri* previsti per la tassazione del TFR.

La medesima disposizione chiarisce, opportunamente, che se nell'ammontare netto delle indennità concorrono (come nel caso di specie) contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e *assimilati*, l'ammontare medesimo è determinato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l'aliquota del contributo previdenziale e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza; in definitiva dalla base imponibile *occorre scomputare i contributi non detassati* che, nella fattispecie, sono rappresentati da quelli posti a carico dei consiglieri regionali ed interessati dall'operazione di capitalizzazione. Tale precisazione, seppur superflua in quanto diretta ad evitare un fenomeno di doppia imposizione, risulta utile in quanto diretta a scongiurare ogni contenzioso tributario con l'Amministrazione finanziaria.

In definitiva la base imponibile delle somme derivanti dalla capitalizzazione è determinata deducendo dalle somme medesime i contributi che non sono stati dedotti negli anni passati, nonché un importo pari ad euro 309,87. L'aliquota dell'imposta è tuttavia determinata con riferimento, non all'ammontare corrispondente alla base imponibile, ma a quello netto determinato, a sua volta, dal valore di attualizzazione degli assegni vitalizi al netto dei contributi non dedotti, ma al *lordo* dell'anzidetta somma di euro 309,87. Va da sé, ovviamente, che se la mia tesi di deducibilità dei contributi versati dai consiglieri dovesse, *pro futuro*, essere confortata dall'Agenzia delle entrate, la base imponibile non potrebbe che essere determinata in base al montante dovuto, al *lordo* delle contribuzioni in quanto già detassate.

4.2.2 E' appena il caso di precisare che la base imponibile deve essere determinata in base a quei contributi rimasti *effettivamente a carico dei consiglieri*; in tal modo, la base imponibile, oltre ad apparire aderente ai principi inderogabili contenuti nel t.u.i.r. 917/86, corrisponderebbe alla effettiva *capacità contributiva* di ciascun consigliere nel rispetto, quindi, dei principi costituzionali della *ratio distinguendi*, secondo cui ad eguali situazioni deve corrispondere un uguale regime tributario e a situazioni differenti deve corrispondere un diverso trattamento fiscale (art. 23) e della capacità contributiva, secondo cui la capacità al concorso delle spese pubbliche deve essere reale e determinata (art. 53). Ne deriva, dunque, che dalla base imponibile dei consiglieri regionali devono essere dedotti gli *effettivi* contributi versati non potendo quindi godere di una maggiore deduzione determinata in via forfettaria.

5. - *Conferimento a favore di un* trust

Mi si chiede, infine, un parere in merito all'opportunità o meno di conferire le somme risultanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi in un *trust*.

Come anticipatoVi nel corso della riunione di Bolzano, non posso che confermarVi il mio parere negativo in relazione ad un siffatto conferimento e ciò, sinteticamente, per le seguenti ragioni:

a. con al prospettata operazione la *proprietà* dei valori verrebbe trasferita a favore del *trustee*;

b. quello del *trust* è uno strumento anomalo ai fini della gestione del risparmio previdenziale;

c. il *trust* non è un istituto disciplinato dalla legge interna, ma dalla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ancorchè lo Stato italiano abbia reso esecutiva la Convenzione medesima con legge 16 ottobre 1989, n. 364;

d. i conferimenti sono soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni con applicazione dell'aliquota proporzionale dell'*otto per cento*;

e. i rendimenti sono qualificati redditi di capitali e, come tali soggetti alle relative imposte;

f. sul piano della «immagine» politica il Consiglio regionale sarebbe con ogni probabilità oggetto di (ingiustificate) critiche da parte della stampa locale che

potrebbe intravedere in tale «strumento» di investimento un (inesistente) fenomeno elusivo.

Per le ragioni che precedono Vi suggerisco di investire le somme nei modi *tradizionali* a media-lunga scadenza in un fondo comune di investimento, ovvero, anche parzialmente, in una forma di previdenza complementare disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

6. - *Conclusioni sistematiche.*

Quanto sin qui illustrato può essere così sintetizzato:

- il Consiglio regionale ha appena approvato la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che prevede, tra l'altro, l'erogazione, in una unica soluzione, di una quota parte degli assegni vitalizi a favore di quei consiglieri regionali che abbiano maturato il diritto al particolare trattamento pensionistico;

- gli assegni predetti traggono origine da contributi posti a carico sia del Consiglio regionale che degli aventi diritto. Questi ultimi contributi non sono mai stati dedotti dalla base imponibile di ciascun consigliere regionale, e ciò in base alla sentenza della Corte costituzionale 289/94 e, da ultimo, della sentenza n. 23793 del 2010 emanata dalla Corte di cassazione. All'atto dell'erogazione dell'assegno vitalizio la relativa base imponibile viene quindi «depurata» di un importo corrispondente ai contributi non detassati; ciò all'evidente fine di evitare il fenomeno della doppia tassazione;

- il *thema decidendum* sul quale si è pronunciata la Consulta era quello di accertare la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-*bis*, della legge 154/89. Più in particolare, tale norma disponeva un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari (e dai soggetti inclusi nelle categorie equiparate). I Giudici remittenti avevano quindi osservato che la disposizione impugnata, equiparando gli assegni vitalizi dei parlamentari alle rendite vitalizie, limitava ingiustificatamente l'assoggettamento all'i.r.p.e.f. di questi ultimi soggetti cessati dalla carica al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni;

- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-*bis*, della legge n. 154/89 nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lettera h) dell'art. 47 (ora art. 50) del t.u.i.r 917/86 - riconosceva a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'i.r.p.e.f., un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito;

- la Corte ha inoltre posto in evidenza che la particolare connotazione degli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è *gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria* di carattere pubblicistico conservando, tuttavia, un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere. La Corte ha precisato, altresì, che l'evoluzione, che nel corso del tempo ha caratterizzato la particolare forma di previdenza degli assegni, ha condotto a configurare questi ultimi come *istituti* e, nella sua disciplina positiva, ha recepito aspetti riconducibili sia al modello *pensionistico* che a profili tipici del regime delle assicurazioni private con una tendenza che ha accentuato l'assimilazione del regime dei contributi a carico degli aventi diritto a quello proprio dei premi assicurativi;

- la Corte ha inoltre rammentato che il trattamento fiscale disposto a favore delle *rendite vitalizie* costituite a titolo *oneroso* trova la sua «giustificazione» nel fatto che dette rendite vengono costituite mediante provvista di un *capitale* a totale carico del beneficiario della rendita; ne consegue che lo stesso beneficiario, nel momento in cui viene a godere della rendita, ha già provveduto a versare le imposte sulle quote di capitale destinate al risparmio, in quanto i relativi premi non sono stati dedotti dalla base imponibile dell'imposta personale. L'affermazione, appare in perfetta «sintonia» con il presupposto di imposta di cui all'art. 1 del t.u.i.r. 917/86 che, notoriamente, limita il «perimetro» di imponibilità ai fini del tributo personale al possesso redditi escludendo, conseguentemente, dalla base imponibile le somme ed in genere i valori, che costituiscono mera restituzione di somme già assoggetta ad imposta;

- gli assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive costituiscono, sul piano tributario, redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (vedi art. 50, comma 1, lettera g), del t.u.i.r. 917/86). Per tali redditi, il successivo art. 52, lettera b), dispone che gli assegni vitalizi sono assoggettati ad imposta limitatamente alla quota parte che

non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al soggetto percettore già assoggettate ad imposta;

- gli importi derivanti dalla capitalizzazione degli assegni sono assoggettati ad i.r.p.e.f. con applicazione del particolare meccanismo della tassazione separata di cui all'art. 17 del t.u.i.r.. L'applicazione della separata tassazione non può infatti che riguardare tutti quei trattamenti ricevuti dalla generalità di soggetti che durante l'attività lavorativa abbiano destinato risorse finanziarie al fine di precostituirsi, al termine dell'attività lavorativa, un trattamento avente finalità sicuramente previdenziale, e gli assegni vitalizi traggono la loro specifica ed esclusiva origine dai contributi posti a carico dei consiglieri regionali al solo fine di garantirsi, una volta cessata la carica, un trattamento pensionistico;

- tale convincimento trova conferma nel fatto che l'art. 17 del t.u.i.r. 917 prende in considerazione, ai fini della tassazione separata, numerosissime fattispecie di redditi che vengono erogati al termine di un'attività lavorativa, *non solo di lavoro dipendente*. Ciò è confermato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del t.u.i.r. il quale considera *espressamente* indennità equipollenti al TFR gli assegni vitalizi in parola. Detta norma dispone infatti che l'imposta si applica separatamente sul TFR e sulle «... *indennità equipollenti*, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma primo dell'art. 47 (ora art. 50) ...»;

- trattandosi di indennità *equipollenti* (al TFR) la determinazione dell'imposta è quella prevista dall'art. 19, comma 2-*bis*, del t.u.i.r. 917/86, il quale dispone che le indennità medesime sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione (per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata al mese). L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è *maturato* il diritto alla percezione corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12, vale a dire, utilizzando i medesimi *criteri* previsti per la tassazione del TFR;

- la medesima disposizione chiarisce che se nell'ammontare netto delle indennità concorrono contributi previdenziali posti a carico dei

lavoratori dipendenti e *assimilati* l'ammontare medesimo è determinato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l'aliquota del contributo previdenziale e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza; in definitiva dalla base imponibile *occorre scomputare i contributi non detassati* che, nella fattispecie, sono rappresentati da quelli posti a carico dei consiglieri regionali ed interessati dall'operazione di capitalizzazione. Va da sé, ovviamente, che se la mia tesi di deducibilità dei contributi versati dai consiglieri dovesse, *pro futuro*, essere confortata dall'Agenzia delle entrate, la base imponibile non potrebbe che essere determinata in base al montante dovuto, al *lordo* delle contribuzioni in quanto già detassate.

- la base imponibile deve essere determinata in base a quei contributi rimasti *effettivamente a carico dei consiglieri*; Ne deriva, dunque, che dalla base imponibile dei consiglieri regionali devono essere dedotti gli *effettivi* contributi versati non potendo quindi godere di una maggiore deduzione determinata in via forfettaria;

- è preferibile investire le somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni in un fondo comune di investimento o, parzialmente, in un fondo pensione trattandosi, nella specie di investimenti tradizionali, e non invece in un *trust* in quanto in tale ipotesi:

  a. la *proprietà* dei valori verrebbe trasferita a favore del *trustee*;

  b. il *trust* è uno strumento anomalo ai fini della gestione del risparmio previdenziale;

  c. il *trust* non è un istituto disciplinato dalla legge interna, ma dalla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ancorchè lo Stato italiano abbia reso esecutiva la Convenzione medesima con legge 16 ottobre 1989, n. 364;

  d. i conferimenti sono soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni con applicazione dell'aliquota proporzionale dell'*otto per cento*;

  e. i rendimenti sono qualificati redditi di capitali e, come tali soggetti alle relative imposte;

f. sul piano della «immagine» politica il Consiglio regionale sarebbe con ogni probabilità oggetto di (ingiustificate) critiche da parte della stampa locale che potrebbe intravedere in tale «strumento» di investimento un (inesistente) fenomeno elusivo.

Resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, con l'occasione, porgo i migliori saluti.

Roma, 12 novembre 2012

Massimo A. Procopio

25/01/2013-C.R.Trento-00000214-Uff. protocollo-PROTUFF

STUDIO TRIBUTARIO
MASSIMO A. PROCOPIO

00193 ROMA
VIA VIRGILIO, 18
TEL. 06 68 65 009 (R.A.)
FAX 06 68 80 12 34

segreteria@studio-procopio.it
m.procopio@studio-procopio.it
pec: m.procopio@legalmail.it
PARTITA IVA 01798740583

Roma, 21 gennaio 2013

Alla cortese attenzione
della dr.ssa *Varna Baldo*

Spett.le
Consiglio regionale del
Trentino Alto-Adige
P.zza Dante n. 16

38122 TRENTO

Prot. 6/2013 mp/rg

*Oggetto*: Notifica Agenzia entrate Trento a istanza di interpello

Come già anticipatoVi per le vie brevi, ho il piacere di comunicarVi che l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento - ha fornito una risposta all'interpello presentato dal Consiglio regionale del Trentino Alto Adige il 16 novembre 2012 perfettamente aderente alla soluzione interpretativa prospettata nell'interpello medesimo.

Più in particolare, relativamente al quesito posto la soluzione prospettata era la seguente:

1. le somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi sono soggette a tassazione separata, ex art. 17, comma 1, lett. a, del tuir 917/86;
2. la base imponibile è costituita dalle somme corrispondenti alla capitalizzazione degli assegni vitalizi, al netto dell'importo di euro 309,87, e dei contributi che non sono stati dedotti negli anni passati;
3. l'aliquota di imposta deve essere determinata con riferimento al valore di attualizzazione degli assegni vitalizi, al netto dei contributi non dedotti, ma al

lordo dell'anzidetta somma di euro 309,87.

Rimango a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, ringraziandoVi ancora una volta per la fiducia accordatami, porgo i migliori saluti.

Massimo A. Procopio

All.: risposta dell'Agenzia delle entrate di Trento

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Trento

Ufficio Consulenza

**MITTENTE:** Ufficio Consulenza

**DESTINATARIO: "CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO A.A.**

**c/o Studio Antonio Procopio"**

**OGGETTO: Notifica risposta a istanza di interpello.**

**In caso di errata ricezione contattare i numeri: Tel. 0461/410915 - 930**

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Trento

Ufficio Consulenza

Trento, 10/01/2013

CONSIGLIO REGIONALE DEL
TRENTINO ALTO ADIGE
C/O STUDIO PROF. ANTONIO
PROCOPIO
VIA VIRGILIO,18
00193 ROMA (RM)

Prot. n. 906-2341/2013

***OGGETTO: Interpello 906-130/2012-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.***
***CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE***
***Codice Fiscale 80013030228***
***Istanza presentata il 16/11/2012***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 1 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige eroga a favore dei propri consiglieri le indennità per cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione, ivi inclusi i conseguenti assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche medesime. Dal punto di vista tributario tali indennità costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. g), DPR n. 917/86).

Il Consiglio ha recentemente approvato la Legge regionale 21/9/2012, n. 6, che prevede, tra l'altro, l'erogazione in un'unica soluzione di una quota parte degli assegni vitalizi a favore di quei consiglieri regionali che hanno maturato il diritto al

particolare trattamento pensionistico.

Il quesito riguarda le modalità di tassazione delle somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi, con particolare riferimento all'eventuale applicabilità della tassazione separata.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A giudizio dell'Ente istante:

- le somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), DPR n. 917/86;
- la base imponibile è costituita dalle somme corrispondenti alla capitalizzazione degli assegni vitalizi, al netto dell'importo di Euro 309,87 e dei contributi che non sono stati dedotti negli anni passati;
- l'aliquota d'imposta deve essere determinata con riferimento al valore di attualizzazione degli assegni vitalizi, al netto dei contributi non dedotti, ma al lordo dell'anzidetta somma di Euro 309,87.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. g), DPR n. 917/86, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra gli altri, "*le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica*".

Gli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri provinciali del Trentino Alto-Adige ai

sensi della Legge regionale 21/9/2012, n. 6, costituiscono pertanto, in via di principio, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che confluiscono nel reddito complessivo dei percipienti e soggetti all'ordinaria tassazione ai fini IRPEF.

Nella particolare ipotesi in cui gli assegni vitalizi siano capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione, come previsto dalla citata LR n. 6/2012, si ritiene applicabile il disposto dell'art. 17, comma 1, lett. a), DPR n. 917/86, che include tra i redditi soggetti a tassazione separata il "*trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma primo dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del Codice civile*".

L'intento del Legislatore sembra infatti quello di ricondurre nell'alveo della tassazione separata tutti quei trattamenti dovuti una tantum per effetto della cessazione dell'attività lavorativa, ivi compresi, si ritiene, quelli derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi.

A tali conclusioni è già pervenuta l'Amministrazione finanziaria con CM 5/2/1986, n. 2, con la quale è stato chiarito quanto segue:

- nell'ambito delle categorie reddituali oggetto dell'operazione di capitalizzazione rientrano "*tutte quelle ipotesi per le quali, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro indipendente, la pensione erogabile in conseguenza dell'assumenda posizione di quiescenza viene trasformata, totalmente o parzialmente, in capitale*";
- "*in posizione correlativa alla descritta fattispecie si pone l'analoga ipotesi che riguarda le capitalizzazioni di pensioni non derivanti dalla cessazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero che derivano da posizioni promiscue*";
- con riferimento alla nozione di "pensione", viene chiarito che il particolare meccanismo della tassazione separata si rende applicabile "*alla capitalizzazione di pensione di qualsiasi natura*".

Alla luce di quanto esposto si ritiene che, anche nel caso in esame (capitalizzazione e corresponsione in unica soluzione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali, risulti

applicabile il meccanismo della tassazione separata previsto dal citato art. 17, comma 1, lett. a), DPR n. 917/86.

Con riferimento alle modalità di applicazione della tassazione separata è utile richiamare i principi espressi dall'art. 19, comma 2bis, DPR n. 917/86, che dispone quanto segue:

- le indennità in esame sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari ad Euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione (per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata al mese);
- l'aliquota è determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12 (utilizzando quindi gli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR);
- qualora nell'ammontare netto delle indennità concorrano contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati l'ammontare medesimo è determinato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l'aliquota del contributo previdenziale e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Tutto ciò premesso si ritiene sostanzialmente condivisibile la soluzione interpretativa proposta dal Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige, vale a dire:

- le somme derivanti dalla capitalizzazione degli assegni vitalizi sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), DPR n. 917/86;
- la base imponibile è costituita dalle somme corrispondenti alla capitalizzazione degli assegni vitalizi, al netto dell'importo di Euro 309,87 e dei contributi che non sono stati dedotti negli anni passati;
- l'aliquota d'imposta deve essere determinata con riferimento al valore di

attualizzazione degli assegni vitalizi, al netto dei contributi non dedotti, ma al lordo dell'anzidetta somma di Euro 309,87.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE**

**Vincenzo Giunta**

23/07/2013-C.R.Trento-00001601-Uff. protocollo-PROTUFF

STUDIO TRIBUTARIO

MASSIMO A. PROCOPIO

Roma, 12 luglio 2013

Spett.le
CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Dante, 16
38122 Trento

*Oggetto:* Irpef - Capitalizzazione degli assegni vitalizi: trattamento tributario

Con mi parere del 12 novembre 2012, Vi ho illustrato il regime tributario da riservare alla capitalizzazione degli assegni vitalizi. Le conclusioni alle quali sono pervenuto sono state, come Vi è noto, condivise dall'Agenzia delle di Trento la quale ha espresso una parere del tutto conforme alla soluzione fornita dal Vostro Consiglio nell'istanza di interpello presentata presso la stessa Agenzia.

In questi giorni la Ragioneria generale del Vostro Consiglio è in procinto di erogare in un'unica soluzione, gli assegni a favore di alcuni consiglieri regionali che hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico.

In punto di fatto mi viene chiesto di confermare quanto da me illustratoVi (e confermato dall'Agenzia delle entrate di Trento) e cioè, che:

1) gli importi derivanti dalla capitalizzazione degli assegni sono assoggettati ad i.r.p.e.f. con applicazione del particolare meccanismo della tassazione separata di cui all'art. 17 del t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n. 917;

2) l'art. 17 del t.u.i.r. 917 prende in considerazione, ai fini della tassazione separata, numerosissime fattispecie di redditi che vengono erogati al termine di un'attività lavorativa, *non solo di lavoro dipendente* e che la stessa norma (comma 1, lettera a)) considera *espressamente* indennità equipollenti al TFR gli assegni vitalizi in parola e dispone che l'imposta si applica separatamente sul TFR e sulle «... *indennità equipollenti*, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma

00193 Roma – Via Virgilio, 18 – Tel. 06 68 65 009 (R.A.) – Fax 06 68 80 12 34
segreteria@studio-procopio.it m.procopio@studio-procopio.it - Partita Iva 01798740583

primo dell'art. 47 (ora art. 50) ...» tra le quali sono espressamente ricomprese le «somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni» ;

3) trattandosi di indennità *equipollenti* (al TFR) la determinazione dell'imposta è quella prevista dall'art. 19, comma 2-*bis*, del t.u.i.r. 917/86, il quale dispone che le indennità medesime sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione (per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata al mese).

4) l'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è *maturato* il diritto alla percezione corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12, vale a dire, utilizzando i medesimi *criteri* previsti per la tassazione del TFR.

5) è preferibile non applicare la clausola di salvaguardia che prevede, com'è noto, l'applicazione dell'irpef con gli scaglioni vigenti nell'anno 2006, anche per la tipologia reddituale;

6) con riferimento ai contributi non dedotti che, come ribadito nella risposta all'interpello, riducono l'imponibile fiscale, nel calcolo si è operato quantificando i contributi trattenuti ai consiglieri per gli anni ulteriori di mandato rispetto al periodo base (8 anni) che conferisce ancora il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio.

I quesiti postimi deriva dal fatto che alcuni consiglieri hanno eccepito che sugli importo in parola dovrebbe applicarsi la tassazione prevista dall'art. 21 del t.u.i.r. il quale dispone che l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.

Vi preciso, in proposito, che il regime previsto in detta norma fa riferimento agli altri redditi tassati separatamente, cioè, di *quelli diversi dal TFR e dalle altre indennità equipollenti*; la stessa norma *non si rende quindi applicabile alle indennità di fine rapporto e a quelle equipollenti – tra le quali sono ricomprese le somme risultanti dalla capitalizzazione delle pensioni* – di cui all'art. 17 del t.u.i.r. 917/86, in quanto le indennità medesime godono di un autonomo ed «esclusivo» regime tributario disciplinato dal richiamato art. 19, comma 2-*bis*, dello stesso t.u.i.r..

Con riferimento alla c.d. clausola di salvaguardia, prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 296 del 2006[1], Vi confermo che essa è applicabile al TFR e alle altre le indennità equipollenti, nonché alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del *rapporto di lavoro* ed è diretta, com'è noto, ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006. Il richiamato art. 1 della citata legge n. 296/2006 ha in particolare introdotto, con riferimento alla fattispecie disciplinata all'art. 17, comma 1, lettera a), del t.u.i.r. la possibilità di applicare la tassazione separata avvalendosi delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Trattasi, nello specifico, delle seguenti indennità e somme:

- trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
- indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del pubblico impiego, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 50, del t.u.i.r., concernenti, rispettivamente, i soci di cooperative, i sacerdoti, i titolari di cariche elettive;
- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità e somme corrisposte a titolo di:

o preavviso;
o capitalizzazione di pensioni;
o patto di non concorrenza;
o provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;
o incentivo all'esodo.

Devo tuttavia osservare che, come peraltro precisato dalla stessa Agenzia delle entrate con la ricordata circolare, la norma «... *non specifica se la clausola di salvaguardia debba essere applicata dal sostituto d'imposta ovvero dall'amministrazione finanziaria in sede di riliquidazione*». Sul punto l'Amministrazione finanziaria non si è mostrata del tutto chiara; essa ha tuttavia precisato che «l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo e di riliquidazione dell'imposta, effettua nuovamente la verifica della tassazione più favorevole nei riguardi del contribuente confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria. In base alla verifica effettuata, *l'amministrazione finanziaria applicherà la tassazione più favorevole per il contribuente*».

[1] Tale clausola è stata oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle entrate (vedi circolare 16 marzo 2007, n. 15/E).

Per le ragioni che precedono, e all'evidente fine di evitare possibili controversie con l'Agenzia delle entrate, Vi suggerisco di non applicare la clausola di salvaguardia dal momento che tale Vostra condotta non è destinata a cagionare alcun danno nei confronti degli aventi diritto atteso che sarà a stessa Amministrazione finanziaria ad applicare la tassazione più favorevole per il contribuente.

Resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, con l'occasione, porgo i migliori saluti.

Roma, 22 luglio 2013

Massimo A. Procopio